

## “LA REGIONE TRASPARENTE: Le retribuzioni dei dirigenti della Regione Emilia-Romagna” (agg. 01/10/2020)

Pubblichiamo le informazioni relative alla situazione economica-giuridica dei dirigenti regionali, elencati in ordine alfabetico.

Per i dirigenti in servizio al 01/10/2020 i dati esposti sono quelli validi a quella data.

Per i dirigenti cessati dal servizio successivamente al 01/01/2019, i dati esposti sono riferiti alla data di cessazione.

Argomento o “voce”	Definizione della “voce” e appunti utili alla comprensione delle informazioni contenute nella tabella
<b>POSIZIONE CONTRATTUALE</b>	<p>Si tratta del tipo di contratto di lavoro individuale del dirigente, con le seguenti abbreviazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>“RUOLO T. IND.”</b>: il dirigente è assunto con contratto a tempo indeterminato ed è collocato nel ruolo organico dell’Ente.</li><li>• <b>“T.DET. ai sensi art. 63”</b>: l’art. citato è quello dello Statuto regionale. Il dirigente in questo caso è assunto a tempo determinato per le esigenze delle strutture a diretto supporto degli organi politici o istituzionali dell’Ente (Presidente, Assessori). L’incarico conferito termina di diritto alla fine della legislatura.</li><li>• <b>“T.DET. ai sensi art. 18” o “art. 19”</b>: l’art. citato è quello della legge regionale 43/2001. Il dirigente è assunto a tempo determinato con contratto di diritto privato, fissata con riferimento ad analoghi incarichi del personale di ruolo. La retribuzione è determinata nel contratto stesso. Il numero complessivo di tali contratti è limitato per legge ad un contingente del 10% della dotazione organica della dirigenza dell’Ente.</li><li>• <b>“Comando”</b>: personale di altre amministrazioni, in utilizzo temporaneo in RER. Viene evidenziata la retribuzione a carico RER.</li><li>• <b>“Comando non oneroso sanità”</b>: a partire dall’ 01/01/2014 il personale con qualifica dirigenziale proveniente da Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale e impegnato in attività inerenti il controllo e la regolazione del SSR stesso presso la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare e l’Agenzia sanitaria e sociale regionale resta a carico dell’Ente di provenienza. Non è quindi indicata la retribuzione.</li></ul>
<b>INCARICO ASSEGNATO</b>	<p>Ad ogni dirigente in servizio è assegnato l’incarico, a termine e rinnovabile, di responsabilità di una struttura o posizione dirigenziale. L’articolazione organizzativa della Regione è pubblicata nella sezione <b>Organizzazione &gt; Articolazione degli uffici</b>. In alcuni casi sono altresì indicati gli incarichi <i>ad interim</i> relativi alla temporanea responsabilità di strutture al momento vacanti.</p>
<b>STIPENDIO ANNUO</b>	<p>Viene comunemente definito come “stipendio tabellare” ed è corrisposto in 13 mensilità. Nella tabella è indicata la misura annua lorda valida alla data, indipendentemente dall’effettivo periodo di servizio. Viene indicato il valore al 01/01/2020 o, in caso di precedente cessazione, il valore in essere alla data di cessazione.</p>
<b>Altre voci retributive</b>	<p>Sono complessivamente indicate sotto questa voce un certo numero di voci ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, e non correlate al sistema di valutazione, quali ad esempio l’indennità di vacanza contrattuale. In alcuni casi si tratta di voci tipicamente individuali (es: salario di anzianità, assegni <i>ad personam</i> per il mantenimento della retribuzione precedente in caso di trasferimenti, importo perequativo dei dirigenti presso le strutture a diretto supporto degli organi politici, compensi per lavoro svolto in particolari orari, ecc.). Rientra in questa voce anche il rimborso forfettario delle spese di permanenza nella sede all’estero (LR 12/1997), che assorbe la retribuzione di risultato.</p>

<p><b>FASCIA RETRIBUTIVA</b></p>	<p>Oltre allo stipendio tabellare, al dirigente spetta una RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (vedi la voce seguente) derivante dall'incarico attribuito. A tal fine tutte le posizioni dirigenziali istituite nell'Ente sono oggetto di una specifica valutazione, sulla base di caratteristiche oggettive (consistenza del personale o dei mezzi finanziari assegnati in gestione), delle competenze e responsabilità attribuite, della rilevanza strategica. I servizi e le altre posizioni dirigenziali (a esclusione delle Direzioni generali e alla Direzione di Agenzia/Istituto) sono collocate in 3 diverse FASCE RETRIBUTIVE denominate FR1, FR2 e FR3. Ad ogni fascia corrispondono retribuzioni di posizione di importo diverso. E' inoltre presente una ulteriore fascia retributiva, FRS (Fascia retributiva 1 Super), che è assegnata ad alcuni dirigenti responsabili di strutture di particolare complessità individuate tra i servizi della Giunta Regionale e dell'Assemblea Legislativa.</p> <p>Dal 01/05/2016 è stata individuato un ulteriore scaglione retributivo (denominato FRT) che può essere attribuito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, a quei servizi dotati di specifiche ed elevate responsabilità di carattere trasversale sull'intero sistema regionale e di diretta incidenza sugli obiettivi strategici della Presidenza, a cui rispondono per lo svolgimento delle relative attività.</p> <p>La retribuzione di posizione del dirigente responsabile dell'avvocatura (FRAVV) è individuata nell'atto di assunzione con valore economico tra il livello FR1 e FRS. L'indennità di risultato è quella di una posizione FR1.</p> <p>La retribuzione di posizione (FSS) dei dirigenti presso le strutture a diretto supporto degli organi politici è fissata individualmente con specifico atto. La retribuzione di posizione dei dirigenti FSS dal 2020 è maggiorata da un importo perequativo mensile fisso e il dirigente non è soggetto a valutazione dei risultati raggiunti in ragione del rapporto fiduciario. La retribuzione di risultato relativa all'esercizio 2019 fa riferimento al regime retributivo in vigore fino al 28/3/2020.</p>
<p><b>RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</b></p>	<p>Costituisce la principale voce variabile del trattamento economico dirigenziale e può essere fissata da ciascun Ente in sede di contrattazione decentrata integrativa, entro il limite minimo di euro 11.533,17 e non oltre il limite massimo di euro 45.102,87. Tale misura massima può essere superata per un numero limitato di strutture /posizioni dirigenziali connotate, a giudizio della Giunta Regionale, da una particolare complessità (vedi voce precedente).</p> <p>Attualmente nell'Ente Regione le retribuzioni di posizione sono stabilite come segue, in relazione all'incarico attribuito ed alla graduazione della posizione organizzativa ricoperta (vedi la voce precedente):</p> <p><b>FRT euro 76.816,22 (valore massimo attribuibile)</b></p> <p><b>FRS " 59.089,40</b></p> <p><b>FR1 " 45.102,87</b></p> <p><b>FR2 " 43.089,40</b></p> <p><b>FR3 " 37.589,40</b></p> <p>E' inoltre presente una retribuzione di posizione standard (FRB di € <b>31.951,01</b>) da assegnare in occasione del primo inserimento in ruolo di un dirigente, per la durata di tre anni, decorsi i quali al dirigente verrà corrisposta la retribuzione di posizione corrispondente alla graduazione della posizione ricoperta.</p> <p>Viene indicata la misura annua lorda valida al 01/10/2020 o alla precedente data di cessazione, indipendentemente dall'effettivo periodo di servizio o da modifiche intervenute in corso d'anno.</p>

**RETRIBUZIONE  
DI RISULTATO**

Costituisce la voce variabile annualmente del trattamento economico dirigenziale. La misura della retribuzione di risultato **massima** viene fissata anno per anno, in relazione all'entità del fondo disponibile e al numero di dirigenti in servizio. La retribuzione di risultato **effettivamente erogata** al singolo dirigente dipende dalla valutazione ottenuta e dal **periodo di servizio** effettivamente prestato. Per i dirigenti titolari di posizioni graduate in FR1, la retribuzione di risultato è calcolata in modo che la massima retribuzione di risultato sia superiore di 3000 Euro alla massima retribuzione degli altri dirigenti. La retribuzione di risultato non dipende dalla retribuzione di posizione, eccezion fatta per la fascia FRT la cui retribuzione di risultato viene riproporzionata in modo che alla retribuzione massima venga riconosciuto un importo non eccedente il 5% della retribuzione complessiva. La retribuzione di risultato viene assorbita dall'indennità art.2 LR 12/97. La retribuzione di risultato esposta è quella ridotta per tenere conto delle detrazioni corrispondenti all'assorbimento di questi compensi. Per notizie sul sistema di valutazione, si veda la sezione **Performance > Sistema di misurazione e valutazione.**